

TRIBUNALE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.

700 C.P.C.

Per la Prof.ssa **RAGINI Stefania** [REDACTED],
rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto **dall'Avv. Stab.**
Andrea Figliuzzi (Cod. Fisc. FGLNDR76C14Z112Z), che agisce d'intesa
per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nel
presente giudizio con l'Avv. Fabrizio Ferrari (C.F.: FRRFRZ76P01G317D),
del foro di Paola (CS), presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV),
Viale della Libertà è elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti numeri di telefax
0963/71662 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro pro tempore –
con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Giuseppe d'Alì n.
65;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO
VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA – in persona del Dirigente
pro tempore – con sede in Messina (ME), Via S. Paolo n. 361, rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via
Giuseppe d'Alì n. 65.

Per la disapplicazione previa sospensiva e adozione di idonea misura

cautelare

- del **Decreto di Rettifica Posizione nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (G.P.S.)** emesso in data **16.12.2020** con nota **m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0022580.07-09-2021** dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, **notificato a mezzo mail in data 08.09.2021**, con il quale veniva comunicato la rettifica della posizione nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto (G.P.S.) cdc B020, elenchi aggiuntivi della Prof.ssa Ragini Stefania collocata in posizione 8 con punti 99 e la revoca della proposta di nomina relativa alla docente Ragini Stefania presso l'Istituto "I.S. Manzoni" di Mistretta (ME) – classe di concorso B020 – e la contestuale assegnazione della medesima supplenza annuale alla docente CURCIO Giuseppina collocata in posizione 1 con punti 74,5;

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

- del diritto dell'odierna ricorrente di essere collocata nell'esatta posizione della I Fascia delle G.P.S. per la cdc B020, con l'esatto punteggio di 109 punti invece di quelli erroneamente attribuiti di 99 punti, e, contestualmente, ottenere un risarcimento per la revoca della supplenza annuale presso l'Istituto "I.S. Manzoni" di Mistretta (ME) – classe di concorso B020 – così come originariamente individuata con decreto 22135 del 03.09.2021, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;

PREMESSO IN FATTO

	La Prof.ssa RAGINI Stefania, in data 30.07.2020 presentava domanda di	
	inserimento nella I fascia delle G.P.S. valide per la Provincia di Messina in	
	virtù di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, esattamente	
	Ordinanza Cautelare n. 1919/2018 emessa dal Tar del Lazio, Sez. III Bis, in	
	data 28.03.2018.	
	A seguito della presentazione della domanda, l'odierna ricorrente è stata	
	inserita, con riserva, in I Fascia delle G.P.S., per la provincia di Messina, per	
	la classe di concorso B020;	
	Successivamente, in data 10 Luglio 2021, l'odierna ricorrente conseguiva	
	titolo estero di Abilitazione all'Insegnamento per la cdc B020 a seguito della	
	quale la Prof.ssa Ragini presentava domanda di aggiornamento dei titoli con	
	contestuale richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi.	
	A seguito della presentazione della domanda, l'odierna ricorrente è stata	
	inserita, con riserva, in I Fascia delle G.P.S., per la provincia di Messina, per	
	la classe di concorso B020 in virtù del titolo di abilitazione conseguito.	
	In data 09.08.2021 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina con nota n.	
	20255 del 09.08.2021 procedeva a comunicare l'esclusione dei candidati in	
	possesso dei titoli di Abilitazione e di Specializzazione sul Sostegno	
	conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero, tra i quali figurava	
	pure l'odierna ricorrente.	
	La Prof.ssa Ragini, unitamente ad altri docenti, impugnava la predetta nota	
	mediante ricorso collettivo dinanzi al Tar Sicilia – Sede di Palermo – il quale	
	in data 20.08.2021 emetteva Decreto Monocratico ex art. 56 C.P.A. n.	
	525/2021 a seguito del quale la Prof.ssa Ragini Stefania veniva reinserita con	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	3

	riserva nella I Fascia delle G.P.S. – Elenchi aggiuntivi – come da decreto n.	
	21775 del 01.09.2021 dell’USP Messina.	
	Successivamente con decreto 22135 del 03.09.2021 sono stati pubblicati gli	
	elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari della proposta di stipula di	
	contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede	
	loro assegnata, nei quali figurava la Prof.ssa RAGINI Stefania che veniva	
	assegnata all’Istituto “I.S. Manzoni” di Mistretta.	
	In data 06.09.2021 l’odierna ricorrente si recava presso l’I.S. Manzoni di	
	Mistretta al fine di firmare la presa di servizio quando il Dirigente Scolastico	
	del predetto Istituto comunicava di non poter procedere a far firmare la presa	
	di servizio in quanto non risultava in I Fascia. Nella stessa data l’odierna	
	ricorrente ha richiesto informazioni all’Ufficio Scolastico Provinciale di	
	Messina circa la situazione venutasi a creare e in data 07.09.2021 l’USP di	
	Messina notifica il decreto di rettifica posizione in graduatoria e revoca	
	assegnazione incarico oggetto di odierna impugnazione.	
	Alla luce di quanto esposto, pertanto, è interesse della Prof.ssa Ragini	
	Stefania agire in giudizio al fine di richiedere e ottenere la collocazione	
	nell’esatta posizione della I Fascia degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per la	
	cdc B020, con l’esatto punteggio di 109 punti invece di quelli erroneamente	
	attribuiti di 99 punti, e, contestualmente, vedersi riassegnata la supplenza	
	annuale presso l’Istituto “I.S. Manzoni” di Mistretta (ME) – classe di	
	concorso B020 – così come originariamente individuata con decreto 22135	
	del 03.09.2021 per i seguenti	
	MOTIVI	
	1) <u>ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO DI RETTIFICA POSIZIONE</u>	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	4

NELLE G.P.S. CDC B020 I FASCIA – ELENCHI AGGIUNTIVI – E

FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE M.I. n. 25089 del

06.08.2021.

La Prof.ssa RAGINI Stefania possedeva i requisiti per rimanere inserita alla posizione 1 delle Graduatorie Provinciali e di Istituto (G.P.S.) di I fascia di istituto, per la cdc B020, in virtù del punteggio acquisito di 109 punti in luogo di quello di 99 punti.

Alla Prof.ssa Ragini, infatti, era già stato rideterminato il punteggio con attribuzione di 109 punti a seguito di Decreto n. 11138 del 23.04.2021 emesso dall'USP di Messina.

A seguito dell'inserimento in I fascia alla Prof.ssa Ragini venivano attribuiti 99 punti che in ogni caso le garantivano la collocazione alla posizione n. 1 della I Fascia delle G.P.S.

Si mette in evidenza che ancor prima del conseguimento del titolo di Abilitazione per la cdc B020 la Prof.ssa Ragini risultava già inserita in I Fascia delle G.P.S., in forza di provvedimento cautelare emesso dalla Giustizia Amministrativa. La Prof.ssa RAGINI Stefania, infatti, è destinataria del provvedimento di natura cautelare n. 4877/2017 emesso dal Tar Lazio, Sez. III Bis, in data 15/09/2017 il quale sospendendo l'esecutività del provvedimento impugnato, DM 374/2017, consentiva l'inserimento in II Fascia delle Graduatorie di Istituto e, conseguentemente, in I Fascia delle G.P.S.; Il ricorso iscritto al n. 7490/2017 R.G. del Tar del Lazio, dal quale è scaturita l'emissione **dell'Ordinanza Cautelare n. 4877/2017**, è stato proposto per richiedere l'annullamento del D.M. 374/2017 nella parte in cui, agli artt. 2 e 4, non prevedeva l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie

	di Circolo e di Istituto dei docenti in possesso di diploma ITP e con la predetta	
	Ordinanza n. 4877/2017, che ha sospeso il D.M. 374/2017, era stato	
	consentito l’inserimento in II Fascia delle Graduatorie di Istituto e,	
	conseguentemente, oggi consente l’inserimento in I Fascia delle G.P.S. con	
	riserva vincolata alla definizione nel merito del procedimento pendente	
	dinanzi al Tar Lazio n. 7490/2017 R.G.;	
	Successivamente, in data 10 Luglio 2021, l’odierna ricorrente conseguiva	
	titolo estero di Abilitazione all’Insegnamento per la cdc B020 a seguito della	
	quale la Prof.ssa Ragini presentava domanda di aggiornamento dei titoli con	
	contestuale richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi.	
	A seguito della presentazione della domanda, l’odierna ricorrente è stata	
	inserita, con riserva, in I Fascia delle G.P.S., per la provincia di Messina, per	
	la classe di concorso B020 in virtù del titolo di abilitazione conseguito.	
	In data 09.08.2021 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina con nota n.	
	20255 del 09.08.2021 procedeva a comunicare l’esclusione dei candidati in	
	possesso dei titoli di Abilitazione e di Specializzazione sul Sostegno	
	conseguiti all’estero non ancora riconosciuti dal Ministero, tra i quali figurava	
	pure l’odierna ricorrente.	
	La Prof.ssa Ragini, unitamente ad altri docenti, impugnava la predetta nota	
	mediante ricorso collettivo dinanzi al Tar Sicilia – Sede di Palermo – il quale	
	in data 20.08.2021 emetteva Decreto Monocratico ex art. 56 C.P.A. n.	
	525/2021 a seguito del quale la Prof.ssa Ragini Stefania veniva reinserita con	
	riserva nella I Fascia delle G.P.S. – Elenchi aggiuntivi – come da decreto n.	
	21775 del 01.09.2021 dell’USP Messina.	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	6

	Successivamente con decreto 22135 del 03.09.2021 sono stati pubblicati gli	
	elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di	
	contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede	
	loro assegnata, nei quali figurava la Prof.ssa RAGINI Stefania che veniva	
	assegnata all'Istituto "I.S. Manzoni" di Mistretta.	
	In data 06.09.2021 l'odierna ricorrente si recava presso l'I.S. Manzoni di	
	Mistretta al fine di firmare la presa di servizio quando il Dirigente Scolastico	
	del predetto Istituto comunicava di non poter procedere a far firmare la presa	
	di servizio in quanto non risultava in I Fascia. Nella stessa data l'odierna	
	ricorrente ha richiesto informazioni all'Ufficio Scolastico Provinciale di	
	Messina circa la situazione venutasi a creare e in data 07.09.2021 l'USP di	
	Messina notifica il decreto di rettifica posizione in graduatoria e revoca	
	assegnazione incarico oggetto di odierna impugnazione.	
	La rettifica della posizione nelle GPS, cdc B020, I Fascia – elenchi aggiuntivi	
	- della Prof.ssa Ragini Stefania deriva da un'erronea interpretazione e	
	applicazione della Circolare del M.I. del 06.08.2021 . La predetta nota n.	
	25089 del 06.08.2021, infatti, che fornisce le disposizioni circa la gestione	
	degli esiti del contenzioso dei soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti	
	nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie	
	di istituto, dispone che "L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo	
	tempo conseguito dovrà essere preservata, <u>ai fini dell'inserimento nella I</u>	
	<u>Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia secondo quanto previsto dall'O.M.</u>	
	<u>n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti</u>	
	<u>definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti</u>	
	<u>giurisdizionali favorevoli all'aspirante"</u> . Asserisce, inoltre, che <i>"In ogni</i>	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	7

	<i>caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato</i>	
	<i>in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria</i>	
	<i>provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva</i>	
	<i>espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli</i>	
	<i>all'Amministrazione”.</i>	
	Dello stesso tenore è <u>la circolare ministeriale n. 43440 del 19/07/2023 che</u>	
	<u>fornisce, per l'a.s. 2023/2024, le disposizioni circa la gestione degli esiti</u>	
	<u>del contenzioso dei soggetti che, privi di abilitazione, sono inseriti nella I</u>	
	<u>fascia delle GPS</u> e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di	
	istituto.	
	L’odierna ricorrente possedeva, pertanto, per il biennio 2020/2022, e	
	possiede per il biennio 2022/2024, i requisiti per rimanere inserita nelle	
	G.P.S. di I fascia per la cdc B020 fino alla definizione del giudizio,	
	pendente dinanzi al Tar del Lazio con numero di RG 7490/2017, non	
	ancora deciso, <u>in virtù del provvedimento cautelare n. 4877/2017 del</u>	
	<u>15.09.2017, oltre al titolo abilitante per la cdc B020 conseguito in data</u>	
	<u>10.07.2021.</u>	
	La Prof.ssa RAGINI Stefania, infatti, è sia destinataria del provvedimento	
	di natura cautelare n. 4877/2017 emesso dal Tar Lazio, Sez. III Bis, in	
	data 15/09/2017 il quale sospendendo l’esecutività del provvedimento	
	impugnato, DM 374/2017, consentiva l’inserimento in II Fascia delle	
	Graduatorie di Istituto e, conseguentemente, in I Fascia delle G.P.S., sia in	
	possesto del titolo di Abilitazione all’Insegnamento per la cdc B020	
	conseguito in data 10.07.2021 che le consente di rimanere inserita con	
	riserva negli elenchi aggiuntivi alla I Fascia.	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	8

	Pertanto, la Prof.ssa RAGINI Stefania ha diritto ad essere collocata nell'esatta	
	posizione della I Fascia delle G.P.S. che il punteggio attribuitole consente, e	
	cioè nella posizione n. 1 in quanto il punteggio di 99 punti, o quello di 109	
	punti in caso di rideterminazione, consente all'odierna ricorrente di essere	
	collocata in posizione n. 1 della Graduatoria.	
	Non si capisce, infatti, il criterio adottato dall'Ufficio Scolastico Provinciale	
	nel collocare in posizione 8 con 99 punti l'odierna ricorrente mentre la	
	posizione n. 1 era stata attribuita alla Prof.ssa Curcio Giuseppina con punti	
	74,5!	
	Alla luce di quanto affermato, pertanto, il Decreto di Rettifica Posizione	
	nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (G.P.S.) emesso in data	
	16.12.2020 con nota m_pi.AOOUSPME.REGISTRO	
	UFFICIALE.U.0022580.07-09-2021 dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico	
	Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia	
	di Messina, con il quale veniva comunicato la rettifica della posizione nella I	
	Fascia delle Graduatorie Provinciali e di Istituto (G.P.S.) cdc B020, elenchi	
	aggiuntivi della Prof.ssa Ragini Stefania collocata in posizione 8 con punti 99	
	e la revoca della proposta di nomina relativa alla docente Ragini Stefania	
	presso l'Istituto "I.S. Manzoni" di Mistretta (ME) – classe di concorso B020 –	
	e la contestuale assegnazione della medesima supplenza annuale alla docente	
	CURCIO Giuseppina collocata in posizione I con punti 74,5 <u>è illegittimo e</u>	
	<u>come tale va disapplicato.</u>	
	<u>ERRONEA E LACUNOSA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO</u>	
	<u>NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI. VIOLAZIONE E FALSA</u>	
	<u>APPLICAZIONE ORDINANZA MINISTERIALE 10.07.2020 N. 60</u>	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	9

ALL. 3 E 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 107/2015 E DEL D.LGS. 59/2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2, COMMA 4 TER, D.L. 22/2020. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*1), in data 30 luglio 2020 l'odierna ricorrente aveva fatto istanza, all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Messina, di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze, di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, legge 124/1999, per la I fascia classe di concorso B020.

Nella predetta domanda la Prof.ssa Ragini Stefania autocertificava, tra i requisiti soggettivi, il possesso dei titoli nonché dei servizi prestati in qualità di docente.

Successivamente, in data 10 luglio 2021, l'odierna ricorrente conseguiva titolo estero di Abilitazione all'Insegnamento per la cdc B020 a seguito della quale la Prof.ssa Ragini presentava domanda di aggiornamento dei titoli con contestuale richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi. A seguito della presentazione della domanda, l'odierna ricorrente è stata inserita, con riserva, in I Fascia delle G.P.S., per la provincia di Messina, per la classe di concorso B020 in virtù del titolo di abilitazione conseguito.

	L'odierna ricorrente veniva collocata alla posizione n. 1 della I Fascia delle	
	GPS per la cdc B020 con punteggio 99.	
	Successivamente con decreto n. 22135 del 03.09.2021 sono stati pubblicati gli	
	elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di	
	contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede	
	loro assegnata, nei quali figurava la Prof.ssa RAGINI Stefania che veniva	
	assegnata all'Istituto "I.S. Manzoni" di Mistretta.	
	In data 06.09.2021 l'odierna ricorrente si recava presso l'I.S. Manzoni di	
	Mistretta al fine di firmare la presa di servizio quando il Dirigente Scolastico	
	del predetto Istituto comunicava di non poter procedere a far firmare la presa	
	di servizio in quanto non risultava in I Fascia. Nella stessa data l'odierna	
	ricorrente ha richiesto informazioni all'Ufficio Scolastico Provinciale di	
	Messina circa la situazione venutasi a creare e in data 07.09.2021 l'USP di	
	Messina notifica il decreto di rettifica posizione in graduatoria e revoca	
	assegnazione incarico oggetto di odierna impugnazione.	
	In data 07.09.2021, pertanto, la Prof.ssa Ragini Stefania veniva a conoscenza	
	della rettifica della sua posizione occupata nella I Fascia delle GPS per la cdc	
	B020 a seguito della notifica del decreto n. 22580 del 07.09.2021 oggi	
	impugnato con allegata domanda di inserimento nelle predette GPS da dove si	
	evincesse la cancellazione dalla I Fascia delle G.P.S. e l'inserimento negli	
	elenchi aggiuntivi della I Fascia GPS per la cdc B020 in virtù del Decreto	
	Monocratico ex art. 56 c.p.a. emesso dal Tar Sicilia, a seguito dell'esclusione	
	operata dall'USP di Messina in data 09.08.2021.	
	In data 06.09.2021 l'odierna ricorrente chiedeva dei chiarimenti inerenti alla	
	mancata firma della presa di servizio presso la sede assegnata, Istituto	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	
		11

	d'Istruzione Superiore "A. Manzoni" di Mistretta (ME), mettendo in rilievo	
	l'errata attribuzione di punteggio di 99 punti non corrispondente al punteggio	
	rideterminato dallo stesso USP in 109 punti come da decreto del 23.04.2021, e	
	quindi inferiore.	
	A tal proposito, la Prof.ssa Ragini Stefania si riteneva ingiustamente	
	penalizzata dall'erronea e lacunosa attribuzione del punteggio che, invece di	
	consolidare la posizione n. 1, la vedeva collocata in posizione 8 con 99 punti e	
	inspiegabilmente, oltre che erroneamente, successiva alla Prof.ssa Curcio	
	Giuseppina che di punti ne ha 74.5 e si ritrovava, erroneamente, in posizione	
	n. 1.	
	L'erronea e lacunosa attribuzione del punteggio di 99 punti in luogo dei 109	
	che sarebbero dovuti essere attribuiti all'odierna ricorrente in virtù dei titoli	
	posseduti e dei servizi prestati in qualità di docente supplente per la cdc B020	
	determina la violazione della normativa da cui promana la disciplina delle	
	Graduatorie Provinciali per le Supplenze e, per quanto attiene la	
	regolamentazione attuativa, le tabelle A3 e A4 di valutazione dei titoli e	
	servizi e di attribuzione dei punteggi, allegate all'Ordinanza n. 60 del	
	10.07.2020 di indizione delle graduatorie a cui la ricorrente accede.	
	L'erronea e lacunosa attribuzione del punteggio di 99 punti in luogo del	
	punteggio esatto di 109 punti, ha determinato non solo il mancato	
	consolidamento della posizione n. 1 della I Fascia delle G.P.S., ma addirittura	
	l'illegittima ed erronea, nonché inspiegabile, collocazione dell'odierna	
	ricorrente alle spalle della Prof.ssa Curcio Giuseppina, arrecandole un grave	
	danno e/o pregiudizio che ha visto penalizzata la Prof.ssa Ragini Stefania la	
	quale ha subito la revoca del conferimento incarico di supplenza annuale che	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	12

	aveva ottenuto a seguito dell'assegnazione ottenuta con decreto n. 22135 del	
	03.09.2021 con il quale erano stati pubblicati gli elenchi contenenti	
	l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale o	
	fino al termine delle attività didattiche, nonché la sede loro assegnata, tra le	
	quali figurava l'odierna ricorrente.	
	<u>2) SUL DANNO SUBITO DALL'ODIERNA RICORRENTE A</u>	
	<u>SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO</u>	
	<u>DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.</u>	
	La condotta complessivamente tenuta dalle Amministrazioni resistenti ha	
	chiaramente cagionato nei confronti dell'odierna ricorrente un danno ingiusto	
	meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo	
	patrimoniale.	
	È documentale che essendo sia in possesso di provvedimenti giudiziari sia del	
	titolo di ammissione nella I Fascia delle G.P.S. per la cdc B020, la ricorrente	
	abbia perso un importante occasione professionale.	
	In primo luogo, l'odierna ricorrente ha subito la revoca del conferimento	
	incarico di supplenza annuale che aveva ottenuto a seguito dell'assegnazione	
	ottenuta con decreto n. 22135 del 03.09.2021 con il quale erano stati	
	pubblicati gli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della	
	proposta di stipula di contratto annuale o fino al termine delle attività	
	didattiche, nonché la sede loro assegnata, tra le quali figurava l'odierna	
	ricorrente, la quale era stata assegnata all'Istituto "I.S. Manzoni" di Mistretta	
	(ME).	
	Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente	
	ha determinato nei confronti dell'odierna ricorrente un grave danno da perdita	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	13

	di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa	
	alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel	
	caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale <u>[mancato</u>	
	<u>guadagno connessa alla mancata corresponsione dei ratei mensili</u>	
	<u>spettanti in virtù del contratto stipulato e successivamente revocato]</u> , con	
	chiari risvolti economici.	
	L'odierna ricorrente, pertanto, <u>ha diritto al reinserimento in I Fascia, con</u>	
	<u>riserva, delle G.P.S. per la cdc B020.</u>	
	Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n.	
	5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno	
	subito, essendo lo stesso in re ipsa, e lo commisura, in via equitativa, per il	
	personale di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di	
	tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione	
	per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe	
	dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per	
	i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il	
	<u>danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite</u>	
	<u>dall'interessato</u> , detraendo le somme eventualmente fruite dal	
	ricorrente per attività altrimenti svolte dal ricorrente.	
	In conclusione, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi	
	di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta	
	illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale, danno	
	da determinarsi nella somma di <u>€ 10.000,00</u> per ogni anno di ammissione in	
	G.P.S. perso, o nella maggiore o minor somma o nella maggiore che codesto	
	Giudicante vorrà riconoscere anche equitativamente in via di giustizia.	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	14

	Parimenti, l'impossibilità di beneficiare del punteggio di 12 punti che la	
	Prof.ssa RAGINI Stefania avrebbe maturato nell'ipotesi di regolare	
	esecuzione del contratto di lavoro, <u>è un pregiudizio che può essere ristorato</u>	
	<u>per equivalente</u> nella fase di merito, essendo evidente che, non avendo il	
	docente prestato attività lavorativa – a causa della mancata firma della presa	
	di servizio avvenuta a seguito di comunicazione del Dirigente di non risultare	
	in I Fascia – <u>la stessa ha diritto all'attribuzione del punteggio che la stessa</u>	
	<u>avrebbe maturato</u> , inteso come retrodatazione degli effetti giuridici	
	dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo come se il servizio	
	fosse stato regolarmente svolto, <u>in quanto a seguito dell'aggiornamento</u>	
	<u>delle G.P.S. per il biennio 2022/2024 e del prossimo aggiornamento delle</u>	
	<u>graduatorie per il prossimo biennio 2024/2026, la mancata attribuzione</u>	
	<u>del punteggio [12 punti] per il servizio che avrebbe dovuto espletare, ha</u>	
	<u>pregiudicato e andrebbe a pregiudicare la sua posizione in graduatoria,</u>	
	<u>qualora non potesse inserire il servizio che avrebbe dovuto espletare dal</u>	
	<u>01.09.2021 al 31.08.2022</u>	
	<u>Sul Periculum in Mora</u>	
	Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del	
	presente ricorso, nella fattispecie <i>de qua</i> è chiaramente ravvisabile l'illegittimo,	
	quanto arbitrario, comportamento posto in essere dalle Amministrazioni	
	resistenti, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile alla	
	ricorrente [c.d. <i>periculum in mora</i>] che vede leso il diritto soggettivo della	
	stessa a rimanere inserita in I Fascia delle Graduatorie Provinciali per la c.d.c.	
	B020, tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea	
	tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	15

giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che in occasione sia dell'inizio dell'a.s. 2023/2024 sia del prossimo aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.), l'odierna ricorrente, in caso di mancato reinserimento in I Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. B020, non potrà aspirare ad un eventuale conferimento d'incarico annuale con precedenza sui docenti inseriti in II Fascia.

Tuttavia, si deve porre alla dovuta attenzione, che **a causa** ed in conseguenza dell'erronea ed illegittima rettifica della posizione nonché la contestuale revoca dell'incarico di supplenza, **a causa della Rettifica del punteggio operata, l'odierna ricorrente, in possesso sia di provvedimenti giudiziari sia di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, rischia adesso di vedersi preclusa la possibilità di ottenere un incarico a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su cdc B020, vacante e disponibile,** così come era stata correttamente individuata a seguito della pubblicazione degli elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratto annuale nei quali era inserita la Prof.ssa RAGINI Stefania.

Anche in ragione della perdita della possibilità di ottenere l'attribuzione di incarichi a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, dunque, mediante scorrimento della graduatoria, la posizione della ricorrente merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e

irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

La giurisprudenza, sul punto, ha evidenziato che un danno grave e irreparabile, quale quello di rimanere esclusi dalle graduatorie, con l'impossibilità di insegnare oltre che di perdere l'occasione di essere immessi in ruolo, costituisce elemento tale da giustificare – da solo – l'adozione del provvedimento cautelare.

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c.

disporre la sospensione dell'efficacia del **Decreto di Rettifica**

Posizione nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (G.P.S.)

emesso in data 16.12.2020 con nota

m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0022580.07-09-

2021 dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –

Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina,

notificato a mezzo mail in data 08.09.2021, con il quale veniva

comunicato la rettifica della posizione nella I Fascia delle Graduatorie

Provinciali e di Istituto (G.P.S.) cdc B020, elenchi aggiuntivi della

Prof.ssa Ragini Stefania collocata in posizione 8 con punti 99 e la

revoca della proposta di nomina relativa alla docente Ragini Stefania

presso l'Istituto "I.S. Manzoni" di Mistretta (ME) – classe di concorso

B020 – e la contestuale assegnazione della medesima supplenza

annuale alla docente CURCIO Giuseppina collocata in posizione 1 con

punti 74,5, **ORDINANDO** la collocazione all'esatta posizione n. 1

della I Fascia delle G.P.S. per la c.d.c. B020;

NEL MERITO:

- Per quanto sopra esposto **ACCERTARE E DICHIARARE**

l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al

presente ricorso, e, conseguentemente **DISAPPLICARE** il Decreto di

Rettifica Posizione nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze

(G.P.S.) emesso in data 16.12.2020 con nota

m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0022580.07-09-

2021 dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –

Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina,

notificato a mezzo mail in data 08.09.2021, con il quale veniva

comunicato la rettifica della posizione nella I Fascia delle Graduatorie

Provinciali e di Istituto (G.P.S.) cdc B020, elenchi aggiuntivi della

Prof.ssa Ragini Stefania collocata in posizione 8 con punti 99 e la revoca della proposta di nomina relativa alla docente Ragini Stefania presso l'Istituto "I.S. Manzoni" di Mistretta (ME) – classe di concorso B020 – e la contestuale assegnazione della medesima supplenza annuale alla docente CURCIO Giuseppina collocata in posizione 1 con punti 74,5;

- Conseguentemente **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità del comportamento delle Amministrazioni resistenti e per l'effetto **CONDANNARE** parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti dalla ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chance, danni da determinarsi nella somma di **€ 10.000,00** per ogni anno di ammissione in G.P.S. perso o nella maggiore o minor somma che codesto Giudicante vorrà riconoscere anche equitativamente in via di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Ordinare al M.I.U.R. l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato con conseguente versamento del contributo unificato pari ad € 259,00.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- **Decreto di Rettifica Posizione nella Graduatoria Provinciale per le**

	Supplenze (G.P.S.) emesso in data 16.12.2020 con nota	
	m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0022580.07-09-	
	2021 dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –	
	Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina,	
	notificato a mezzo mail in data 08.09.2021;	
	- Copia Decreto Cautelare monocratico n. 525/2021 emesso dal Tar	
	Sicilia;	
	- Copia Decreto n. 11138 del 23.04.2021 di rettifica punteggio;	
	- Copia dell'aggiornamento/inserimento a seguito di provvedimento	
	giudiziario o autotutela;	
	- Copia circolare M.I. n. 25089 del 06.08.2021;	
	- Copia circolare M.I. n. 43440 del 19.07.2023;	
	- Sentenza Tar per la Sicilia, sede di Catania, n. 1816 del 09.06.2023	
	con la quale il Tar ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, c.p.a.;	
	- Copia Ricorso presentato dinanzi al Tar per la Sicilia, sede di	
	Catania;	
	Serra San Bruno, 26.07.2023	
	Avv. Stab. Andrea Figliuzzi	
	* * * * *	
	<u>ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI</u>	
	Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica	
	nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari	
	circostanze o esigenze di maggiore celerità.	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	20

	Nel caso <i>de quo</i> , il ricorso ha ad oggetto il diritto dell'odierna ricorrente di	
	essere collocata nell'esatta posizione della I Fascia delle G.P.S., valide per il	
	biennio scolastico 2022/2024, per la cdc B020, con l'esatto punteggio di 109	
	punti invece di quelli erroneamente attribuiti di 99 punti. Ai fini	
	dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che	
	potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere	
	notificato agli stessi.	
	Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali	
	controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri	
	aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di prima fascia	
	delle G.P.S. per la c.d.c. B020, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta	
	è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.	
	Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta	
	potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in	
	considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale	
	notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di	
	individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in	
	considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di	
	autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la	
	pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di	
	udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella	
	specie	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , in persona del Ministro pro-	
	tempore, Cod. Fisc. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153	
	Roma (RM) rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	21

	dello Stato di Messina, Via Giuseppe d’Ali n. 65;	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –	
	UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA – in	
	persona del Dirigente pro tempore – con sede in Messina (ME), Via S. S.	
	Paolo n. 361, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato di Messina, Via Giuseppe d’Ali n. 65;	
	Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre	
	modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato	
	19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non	
	potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino	
	potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli	
	annunci legali provinciali o della G.U.	
	Che al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, sede locale, è invece	
	costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto	
	oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di	
	pubblicazione dei singoli provvedimenti.	
	Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.	
	Ritenuto quanto sopra, la presente difesa	
	FA ISTANZA	
	affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai	
	sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per	
	pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:	
	a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto	
	all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,	
	ads.me@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	22

	b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando	
	decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito	
	dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , in persona del Ministro pro-	
	tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma	
	(RM), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Messina, Via Giuseppe d'Ali n. 65,	
	ads.me@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –	
	UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA – in	
	persona del Dirigente pro tempore – P.E.C.	
	uspme@postacert.istruzione.it , con sede in Messina (ME), Via S. Paolo n.	
	361, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Messina, Via Giuseppe d'Ali n. 65,	
	ads.me@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei	
	controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede	
	con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c.,	
	di essere autorizzato , ai sensi della predetta norma, alla notifica del	
	presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali	
	controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di	
	fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici	
	scolastici regionali e provinciali, mediante pubblici proclami con	
	modalità telematiche.	
	Con Osservanza.	
	Ragini S. – MIUR + 1 – Ricorso avverso Decreto di rettifica	
		23

Serra San Bruno, 26.07.2023

Avv. Stab. Andrea Figliuzzi